

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Condiviso dalla componente docenti nel CD del 19 maggio 2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto del 27 maggio 2020.

Premessa

Il presente regolamento è redatto secondo i principi enunciati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n° 249 del 1998 e modificato dal DPR n° 235 del 21/11/2007.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Norme di comportamento. Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio
- nell'ambito delle attività didattiche a distanza, partecipare ad esse con lo stesso impegno e la stessa serietà richiesti dalle attività in presenza, in quanto parti integranti della proposta didattica curricolare
- avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme e dal regolamento di istituto
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, riconoscendolo come un importante fattore di qualità della vita della scuola
- non utilizzare, per attività non didattiche, telefonini, giochi elettronici, riproduttori di musica e altri dispositivi elettronici personali;
- nell'ambito delle attività didattiche a distanza che implicano l'utilizzo di strumentazione elettronica, nonché l'utilizzo dell'account di posta elettronica istituzionale messo a disposizione dall'IIS Maxwell per le comunicazioni interne e per accedere alle piattaforme didattiche, adottare comportamenti consoni alle policy di utilizzo delle piattaforme stesse e di uso responsabile della rete; non divulgare a terzi i codici di accesso alle piattaforme didattiche né interferire con il docente nella gestione degli accessi alle piattaforme; non effettuare registrazioni audio-video o scattare fotografie durante le attività, in violazione delle norme sulla privacy; non divulgare i materiali audio-visivi in contesti estranei all'attività didattica, in violazione delle norme sulla privacy e sul copyright;
- nell'ambito delle attività didattiche a distanza, tenere lo stesso comportamento rispettoso e formale che si richiede nel contesto dell'attività in presenza.

Art. 2

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. 1, sono sottoposti a interventi di richiamo o sanzioni disciplinari individuate nel Titolo II del presente Regolamento.

La sanzione assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

A questo scopo lo studente ha sempre la possibilità di richiedere la conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 3

Il regolamento fa suo il principio per cui la responsabilità disciplinare è personale; riconosce inoltre che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 5

Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere motivato, mantenendo un'adeguata riservatezza circa i fatti e le persone coinvolte.

Art. 6

In sede di emanazione della sanzione il Consiglio di classe esprime parere sulla convertibilità o meno, ai fini di una personalizzazione del percorso educativo, in una sanzione sostitutiva. Entro il termine dell'articolo 12 le sanzioni sostitutive vengono individuate dal Dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.

Art.7

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire, in quanto tale, sulla valutazione del profitto fatte salve le previsioni di cui alla legge 169 del 2008 e dpr.122/2009.

Art. 8

Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate a seguito di decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto. Esse possono essere disposte solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 9

Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il Coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

TITOLO II Delle infrazioni disciplinari e delle sanzioni.**Art.10**

A seguito di comportamenti sanzionabili possono essere applicate le sanzioni descritte nell'art. 11. Le sanzioni tipiche possono essere inflitte da sole o unitamente ad una sanzione "accessoria". Possono altresì essere commutate dal Dirigente scolastico in una sanzione "sostitutiva".

Art. 11

Le infrazioni disciplinari e le sanzioni tipiche sono previste nella seguente tabella:

CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI DA APPLICARE E PROCEDURE DI APPLICAZIONE

| Descrizione comportamenti | Sanzioni | Procedure di applicazione |
|--|-------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • inadempienze caratterizzate dal mancato assolvimento/rispetto di obblighi e doveri di lavoro scolastico o regolamentari (quali entrata in ritardo o assenza non giustificata entro 3 giorni, mancanza del materiale didattico, consegna non rispettate); • plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; • suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione; • danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni; • uso non autorizzato di telefoni cellulari o dispositivi elettronici; • omissione di consegna di comunicazione alla famiglia; • ripetuto disturbo durante le lezioni • comportamento irrispettoso verso compagni e personale scolastico. <p>Tali comportamenti si attuano nel quadro dell'attività didattica in presenza e di quella a distanza, erogata mediante dispositivi elettronici e piattaforme didattiche on line.</p> | <p>Nota di biasimo</p> | <p>La nota di biasimo è annotata sul registro elettronico di classe, rendendola visibile alla famiglia.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni; • partecipazione a litigi verbali; • dopo la 3° nota di biasimo personale; • grave inosservanza della normativa di Istituto su assenze e ritardi <p>Tali comportamenti si attuano nel quadro dell'attività didattica in presenza e di quella a distanza, erogata mediante dispositivi elettronici e piattaforme didattiche on line.</p> | <p>Ammonizione</p> | <p>L'ammonizione è inflitta dal Coordinatore di classe o membro dell'Ufficio di Presidenza ovvero dal Dirigente scolastico sentito il parere del Consiglio di classe e l'interessato. L'esecuzione della ammonizione è curata dal Coordinatore di classe e documentata nel fascicolo personale dell'allievo.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbitrario allontanamento dalla classe e/o dalla scuola • falsificazione di firme dei genitori/affidatari; • manomissione o alterazione di documenti scolastici; • riprese e/o diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; • minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc.); • danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni; • partecipazione a litigi violenti; • aggressioni; • dopo la 4° nota di biasimo personale o l'ammonizione; • avere altri gravi comportamenti che costituiscono per la loro natura e modalità atti lesivi e/o offensivi di persone o cose, comunque in contrasto con l'istituzione scolastica e le sue finalità educative. <p>Tali comportamenti si attuano nel quadro dell'attività didattica in presenza e di quella a distanza, erogata mediante dispositivi elettronici e piattaforme didattiche on line.</p> <p>In particolare sono sanzionabili, nel contesto delle attività didattiche a distanza, i seguenti ulteriori comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo improprio ed incauto degli strumenti digitali messi a disposizione dall'IIS Maxwell, dell'account di posta elettronica fornito dall'IIS Maxwell, in contrasto con le finalità didattiche e istituzionali; - divulgazione a terzi dei codici di accesso alle piattaforme didattiche; - interferenza con il docente nella gestione degli accessi alle piattaforme; <ul style="list-style-type: none"> - registrazioni audio-video e fotografie non autorizzate durante le attività, in violazione delle norme sulla privacy; - divulgazione dei materiali audio-visivi in contesti estranei all'attività didattica, in violazione | <p>Sospensione sino a 15 giorni</p> | <p>La sospensione è inflitta dal Consiglio di classe riunito dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe.</p> <p>Il Dirigente scolastico e/o il Coordinatore di classe possono convocare il Consiglio di classe anche d'ufficio o su richiesta di un membro di UP o su richiesta formale da appartenenti al personale docente e non.</p> <p>Del procedimento per sospensione è dato avviso in forma scritta all'Allievo ed ai Genitori almeno tre giorni prima dell'esame da parte del Consiglio di classe. Gli interessati (Allievo e Genitori) hanno facoltà di presentare le loro controdeduzioni ed osservazioni in forma scritta e di essere altresì ascoltati in presenza, nella riunione disciplinare del Consiglio di classe.</p> <p>In sede di procedimento disciplinare nella fase iniziale e della successiva discussione alla riunione del Consiglio di classe partecipano i docenti della classe, la componente genitori e la componente studenti; eventuali casi di incompatibilità vengono valutati dal Dirigente scolastico. L'assenza dello studente incolpato alla riunione non costituisce impedimento allo svolgimento della stessa. Nella fase finale partecipano alla decisione i soli docenti della classe. La decisione viene comunicata tempestivamente allo studente ed alla famiglia.</p> <p>L'esecuzione della sospensione è curata dalla Presidenza e</p> <p>documentata nel fascicolo personale dell'Allievo.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| delle norme sulla privacy e sul copyright. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Per le fattispecie previste all'art. 4 comma 9 e 9 bis dello Statuto delle studentesse e studenti | Sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto | La sospensione è inflitta dal Consiglio di Istituto. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per la sospensione sino a 15 giorni. |

TITOLO III - dell'ORGANO DI GARANZIA

Art. 12

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Art. 13

La sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 14

L'Organo di Garanzia (OG) ha la seguente composizione:

Titolari e Supplenti

| | | |
|------------|------------------------|--------------------------|
| Presidente | Dirigente Scolastico o | Docente da lui designato |
| Componenti | 1 docente | 1 docente supplente |
| | 1 Studente | 1 Studente supplente |
| | 1 Genitore | 1 Genitore supplente |

I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel Consiglio di Istituto e possono essere scelti fra tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 15

L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni e a dare attuazione alle delibere prese.

Art. 16

L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17

L'organo di garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/1998 e del DPR 235/2007